

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio. C. 1906 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	145
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	151

SEDE CONSULTIVA

Sabato 21 dicembre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio.

C. 1906 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca PASTORINO (PD), *relatore*, ricorda che il contenuto del decreto-legge in esame, nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri, si compone di tre articoli: l'articolo 1, composto di 20 commi, reca una serie di misure finanziarie relative, per lo più, al sistema delle autonomie regionali e territoriali; l'articolo 2 composto di 20 commi, prevede interventi economici e misure a sostegno del territorio; l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del

provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale ».

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti nuovi articoli e nuovi commi. A seguito di tali integrazioni, sono state inserite nel decreto-legge materie ulteriori rispetto a quelle trattate nella versione licenziata dal Consiglio dei ministri ed è stato modificato anche il titolo con l'aggiunta del riferimento a « Proroghe di termini previsti da disposizioni legislative ».

Avverte che non procederà ad una illustrazione dei contenuti delle disposizioni recate dal provvedimento, per la quale rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Intende soffermarsi unicamente sui profili di interesse della XIV Commissione.

Richiama in primo luogo i contenuti del comma 9 dell'articolo 1, che reca disposizioni in materia di ciclo della gestione dei rifiuti di Roma capitale. Viene disposta la finalizzazione di risorse iscritte nel bilancio dello Stato (nel limite di 28,5 milioni di euro per il triennio 2013-2015) al fine di contribuire al superamento della crisi in atto nel ciclo di gestione integrata nel territorio di Roma capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 4 agosto 2012

(c.d. Patto per Roma per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della Provincia di Roma, la Regione Lazio, la Provincia e il Comune di Roma), previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale « Raccolta differenziata », ivi previsto, opportunamente rimodulato sulla base delle risorse rese disponibili.

Ricorda che il 21 marzo 2013, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/4021 relativa alla gestione della discarica di Malagrotta, ritenuta inadeguata e non conforme alla normativa comunitaria, la Commissione europea ha provveduto al deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea per non conformità alla direttiva europea 1999/31/CE.

Il comma 11 dell'articolo 1 reca interventi di bonifica e risanamento ambientale nel SIN (sito di interesse nazionale) di Crotone, disponendo l'assegnazione al Ministero dell'ambiente delle somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato nel giudizio civile instaurato davanti al tribunale di Milano contro la società SYNDIAL (sentenza n. 2536 del 28 febbraio 2013) per gli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone.

Relativamente alla disciplina del danno ambientale, rammenta che è in corso di esame presso la XIV Commissione il disegno di legge europea 2013 bis (AC 1864), che, all'articolo 17, modifica in più punti la predetta disciplina, incidendo sulle fattispecie giuridiche di riferimento e sulla qualificazione del danno, sull'azione risarcitoria e sulle misure preventive e di ripristino, nonché sulla riassegnazione delle somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno medesimo. Le modifiche si traducono in gran parte in una serie di novelle alle disposizioni del d.lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale, cd. Codice ambientale), alcune delle quali già modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97). Le norme precedentemente indicate sono state adottate al fine di superare le cen-

sure mosse dalla Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4679.

Il comma 16 dell'articolo 1 reca norme in materia di pagamenti dei debiti della PA. In particolare si modifica l'articolo 7 del decreto-legge n. 35/2013, relativamente alle modalità di comunicazione – che deve avvenire mediante piattaforma elettronica – da parte delle amministrazioni pubbliche dell'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

Per quanto concerne gli interessi moratori, ricorda che il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come novellato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, attuativo della successiva Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, sostitutiva di quella del 2000, prevede che i creditori della P.A. (nella quale rientrano gli enti statali e territoriali, gli enti pubblici non economici e altri enti di diritto pubblico esplicitamente menzionati) hanno diritto alla corresponsione di interessi moratori, salvo che si dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'ente della P.A.

Con riferimento all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, va segnalato che la Commissione europea ha avviato, in data 12 luglio 2013, un procedura volta a valutare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d'infrazione (Caso EU Pilot 5216/13/ENTR), sulla quale interviene il disegno di legge europea, attualmente all'esame della Camera e della XIV Commissione.

Il comma 1 dell'articolo 1-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2014, del termine fissato per completare gli adempimenti relativi alla messa a

norma delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (approvativo della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012.

Tale norma è stata già oggetto di numerosi interventi di proroga, da ultimo con l'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 216/2011. Tale ultima disposizione di proroga limitava la sua applicazione alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. La relazione illustrativa al ddl di conversione del decreto-legge 216/2011 ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio con rischi anche per la sicurezza dei lavoratori, alla cui tutela mira la citata direttiva. La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione « ponte », individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità

necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

Il comma 2 dell'articolo 1-*quinqüies* prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994.

L'articolo 2-*quater* (Incompatibilità per parlamentari e membri del Governo) dispone la retroattività dell'esclusione (prevista dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 69/2013) dall'applicazione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo, con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali superiori a 5.000 abitanti nei comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, per le fattispecie in cui le elezioni si siano tenute prima della data di entrata in vigore del decreto n. 138/2011 (17 settembre 2011) che ha introdotto tale incompatibilità.

L'articolo 13, comma 3, citato ha stabilito una causa di incompatibilità tra le cariche di deputato, di senatore e di membro del Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 215 del 2004, ossia ministro, viceministro, sottosegretario, commissario straordinario di governo, (primo periodo) e di membro del Parlamento europeo (terzo periodo) con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti (in pratica, sindaco di comune con più di 5.000 abitanti e presidente di provincia). È stato disposto anche il divieto di cumulo delle indennità derivanti dall'esercizio contemporaneo delle cariche incompatibili nel periodo precedente l'opzione (quarto periodo).

La disposizione, inoltre, prevede (secondo periodo) che l'incompatibilità (per quanto riguarda parlamentari e membri del Governo) si applichi a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del decreto (che si ricorda sono state indette il 22 dicembre 2012 e si sono svolte il 24 e 25 febbraio 2013).

Per i parlamentari europei l'incompatibilità si applica, invece, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni europee successive alla data di entrata in vigore del decreto (le elezioni europee, che si svolgeranno il 22-25 maggio 2014, saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica nel mese di marzo 2014).

Intende infine soffermarsi sulle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 20-*octies* – 20-*undecies*, in materia di concessioni di gioco, introdotte nel corso dell'esame al Senato, che disciplinano le procedure conseguenti alla revoca e la eventuale riassegnazione delle concessioni di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento (cd. *slot machine* o *newslot*) e sistemi di gioco VLT (*videolotteries*). In particolare, il nuovo comma 20-*decies* prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari. La riduzione, che decorre dall'esercizio finanziario successivo è determinata in misura corrispondente all'entità delle predette minori entrate ovvero maggiori spese.

Al di là delle perplessità di carattere strettamente giuridico e costituzionale che la norma solleva – e sulle quali non si sofferma, anche in considerazione delle competenze della XIV Commissione – intende ricordare che il Parlamento europeo

ha adottato lo scorso 10 settembre 2013 una Risoluzione sul gioco d'azzardo online nel mercato interno, nella quale:

mette in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori;

ritiene che si debbano adottare provvedimenti per impedire che i membri più vulnerabili della società vengano a trovarsi in condizioni di sussistenza ancor più precarie a causa del gioco d'azzardo;

rispetta la decisione presa dagli Stati membri in relazione alla creazione di monopoli in questo settore, a condizione che, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, essi siano soggetti a uno stretto controllo dello Stato e garantiscano un livello particolarmente elevato di protezione dei consumatori, che le loro attività siano coerenti con gli obiettivi d'interesse generale e che essi riducano in modo coerente le opportunità di gioco d'azzardo;

ritiene necessarie iniziative per allineare tra loro i regimi fiscali nazionali sui servizi di gioco d'azzardo, allo scopo di evitare che agevolazioni fiscali sproporzionate favoriscano la proliferazione e la concentrazione dei servizi di gioco d'azzardo online.

Anche alla luce di tali indirizzi, e rilevato che la disposizione in esame potrebbe penalizzare proprio quegli enti territoriali che adottano misure virtuose di contrasto alle ludopatie, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, volta alla soppressione della norma recata dal comma 20-*decies* dell'articolo 2 (*vedi allegato*).

Vega COLONNESE (M5S) richiama, come già fatto in più occasioni dal suo gruppo, la norma vergognosa riguardante le *slot machine*, e giudica il provvedimento vergognoso nel suo complesso. Per l'ennesima volta il Governo presenta un calderone di norme eterogenee, sulle quali peraltro non è possibile alcun approfondimento.

dimento, tenuto conto dei tempi di esame concessi alla Commissione, che si riducono a una sola e frettolosa seduta. Da una prima lettura delle disposizioni emergono numerose criticità che tuttavia non possono essere affrontate in pochi minuti.

Preannuncia quindi il parere contrario del M5S sulla proposta di parere formulata dal collega Pastorino, sia in considerazione dei rilievi evidenziati dal relatore medesimo, che in considerazione dell'impossibilità di adeguati tempi di esame di un provvedimento così complesso.

Arianna SPESSOTTO (M5S) evidenzia a sua volta l'impossibilità di assumere una posizione ponderata sul provvedimento, che i deputati hanno potuto vedere solo questa mattina. Giudica inaccettabile lavorare con tali modalità, che si pongono peraltro in contrasto con le disposizioni regolamentari che dettano i tempi dell'istruttoria legislativa in Commissione. Invita quindi il Presidente a farsi carico di segnalare la questione alla Commissione di merito e a garantire congrui tempi di esame dei provvedimenti.

Gea SCHIRÒ (PI) rileva a sua volta l'eccessiva ristrettezza dei tempi di esame del provvedimento.

Preannuncia tuttavia l'orientamento favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Il decreto legge in esame, infatti, sebbene possa apparire eterogeneo interviene a completamento e perfezionamento di numerose disposizioni, anche al fine di una migliore utilizzazione dei fondi strutturali per gli anni 2007-2014.

Sottolinea quindi il rilievo della norma riguardante le incompatibilità per parlamentari e membri del Governo e si associa alla condizione formulata dal relatore in materia di gioco d'azzardo.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia il relatore per la puntuale relazione svolta, malgrado il contenuto vasto ed eterogeneo del provvedimento. Preannuncia quindi il voto di astensione del gruppo di SEL, poiché sebbene sia comprensibile l'ur-

genza e il contingentamento dei tempi nell'esame del provvedimento, dettate dalla preoccupazione per la situazione del bilancio del Comune di Roma, non si comprendono tuttavia le motivazioni di necessità riguardanti altre questioni come, ad esempio quelle relative al sito di interesse nazionale di Crotona, alle incompatibilità per i parlamentari o al gioco d'azzardo.

Rileva peraltro la difficoltà di giudicare nel merito il provvedimento, non essendovi stato il tempo materiale per esaminarne le numerose disposizioni. Esprime quindi apprezzamento per la condizione formulata dal relatore, senza mezzi termini, in materia di penalizzazione degli enti territoriali che hanno adottato misure di contrasto alle ludopatie: si tratta di un errore commesso al quale occorre porre rimedio.

Paola CARINELLI (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sulle norme recate dal comma 7 dell'articolo 1, che prevedono uno stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2013 per la realizzazione dell'EXPO di Milano 2015. Ricorda che di tali fondi, 15 milioni di euro provengono dalla riduzione dello stanziamento previsto per il rimborso del maggior onere conseguente all'aumento dell'aliquota dell'accisa del gasolio usato come carburante, misura che certamente non va nella direzione auspicata dai cittadini. Ulteriori 9,4 milioni di euro sono recuperati mediante la riduzione delle risorse del Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici. Segnala in proposito che dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, risulta che sul capitolo 3033 relativo a tale Fondo, non vi siano le risorse sufficienti per fare fronte al prelievo previsto. Si tratta di una questione che evidentemente merita di essere approfondita: è infatti paradossale coprire una norma con risorse che non esistono.

Stefano VIGNAROLI (M5S) richiama la disposizione recata dal comma 5-ter dell'articolo 1 che prevede la privatizzazione dei servizi pubblici locali per il comune di Roma, sulla quale esprime la ferma contrarietà del M5S.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dalla collega Schirò in ordine ai tempi di esame eccessivamente ristretti a disposizione della Commissione ed auspica che per il futuro si possano adottare modalità di lavoro migliori. Si associa altresì alle valutazioni positive sulla condizione formulata dal relatore in materia di gioco d'azzardo, tema sul quale il suo gruppo ha sempre assunto una posizione di forte perplessità. Ritiene infine di particolare importanza le norme in tema di pagamenti della pubblica amministrazione e preannuncia il voto favorevole del gruppo di Scelta Civica sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Michele BORDO, *presidente*, condivide quanto rilevato da tutti i colleghi intervenuti sull'eccessiva compressione dei tempi di esame del decreto-legge in esame e osserva come purtroppo, assai spesso, l'urgenza non consenta una organizzazione dei lavori adeguata alla complessità dei provvedimenti. Ricorda come, anche in

questo caso, il decreto-legge sia stato trasmesso dal Senato solo nel tardo pomeriggio di ieri e come la sua scadenza entro la fine dell'anno imponga un *iter* estremamente rapido. L'organizzazione dei lavori dell'Assemblea è peraltro determinata dalle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Presidenti di Gruppo, cui tutte le Commissioni sono tenute ad adeguarsi.

Auspica in ogni caso che per il futuro si possano garantire tempi adeguati di esame dei provvedimenti.

Luca PASTORINO (PD) ringrazia i colleghi per il dibattito svoltosi e ribadisce il rilievo della condizione posta in materia di gioco d'azzardo, sulla quale si registra l'ampia convergenza dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (C. 1906 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1906 Governo, approvato dal Senato, recante « DL 126/2013: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio »;

visto il comma 20-*decies* dell'articolo 2, che prevede la possibilità di ridurre gli ordinari trasferimenti statali a favore delle regioni ovvero degli enti locali che abbiano deliberato interventi in materia di giochi pubblici riservati allo Stato non coerenti con l'assetto regolatorio statale di settore, determinando nel corso di un esercizio finanziario minori entrate erariali, anche di natura non tributaria, ovvero maggiori spese statali, anche a titolo di eventuale risarcimento del danno nei riguardi dei concessionari;

rilevato che la disposizione in esame potrebbe penalizzare proprio quegli enti territoriali che adottano misure virtuose di contrasto alle ludopatie;

richiamati i contenuti della Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno, che mettono in guardia sul fatto che il gioco d'azzardo può provocare una pericolosa dipendenza, aspetto di cui si dovrebbe tener conto in qualsiasi proposta legislativa per il bene dei consumatori;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a sopprimere la disposizione di cui al comma 20-*decies* dell'articolo 2.